



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**C.U.C. SERRE**

*Comuni Associati*

*CUC SERRE*

Sede: Piazza Municipio - 87040 - MENDICINO (CS)

- pec: cucmendicino@pec.it

Tel. 0984 638911 - Fax 0984 630847

**VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

**VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI  
DELL'OFFERTA ANOMALA  
ex ART. 97 DEL D.LGS 50/2016**

Oggi 3/6/2021 alle ore 15:30, il Presidente della commissione di gara in oggetto, Dott. PIETRO MANNA, alla presenza dei commissari:

- Ing. Claudio Adduci
- Arch. Alfonso Quintieri

È di supporto alle odierne attività il RUP ing. Roberto GRECO.-

Premesso

che l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede: "qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori al quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara";

che a seguito delle procedure aperte per l'affidamento dei servizi in oggetto, La commissione dà atto che i concorrenti di cui alla graduatoria finale, hanno ottenuto punteggi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, con riferimento al prezzo ed all'offerta tecnica.

che il RUP per la verifica di cui sopra ha deciso di avvalersi del supporto della commissione nominata ex articolo 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. come previsto dal punto 5.3 delle Linee Guida n.

3 dell'Anac;

che il presidente della commissione giudicatrice, ha richiesto le spiegazioni di cui al comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016;

che nei termini fissati sono pervenute le relative giustificiche per i tre operatori.-

Tutto ciò, premesso, la Commissione Giudicatrice con l'ausilio del RUP, procede alla verifica delle giustificazioni relative all'offerta anomala presentate dal concorrente.

Si evidenzia che prima di procedere alla valutazione della documentazione presentata, è stato rilevato che il D.lgs 50/2016 all'art. 97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardino:

- a) *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- b) *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- c) *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*

Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs 50/2016 il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- d) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;*
- e) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;*
- f) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- g) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.*

Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

La verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi

forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

Il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);

La motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Pertanto, si è proceduto alla verifica della documentazione.

I concorrenti hanno tutti presentato sommarie e sintetiche giustificazioni, in ogni caso, sono apparse coerenti ed idonee a dimostrare la sostenibilità del ribasso offerto, con i seguenti margini per lo stesso:

<b>Concorrente</b>	<b>Margini di impresa</b>
ECOROSS SRL	464.071,70
M.E.A. MANNA ECOLOGICA AMBIENTE srl	608.483,66
GENERAL MONTAGGI SOC COOP	209.191,33

Tutto ciò premesso e considerato, la commissione giudicatrice, sempre assistita dal RUP, ritiene che le offerte siano nel loro complesso NON ANOMALE e che siano congrui rispettivi ribassi offerti sull'importo posto a base d'asta.

Pertanto il presidente della commissione giudicatrice propone l'aggiudicazione a favore dell'operatore ECOROSS srl con sede a Corigliano – Rossano (Cs) P.IVA 01936880788 avendo ottenuto un punteggio complessivo di 99,11, un ribasso del 3,27 % con un conseguente importo di aggiudicazione di euro 4 398 875,00.-


Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal RUP e dalla Commissione per accettazione e conferma.

Mendicino, li 3/06/2021


**Il Presidente**  
Dott. PIETRO MANNA



**Il Componente**  
Ing. CLAUDIO ADDUCI



**Il Componente**  
Arch. ALFONSO QUINTIERI



**Il RUP**  
Ing. ROBERTO GRECO

